

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti Gioacchino Alfano 63.84 e 63.88 del Governo e articolo aggiuntivo 63.06 del Governo (nuova formulazione) e relativi subemendamenti</i>)	20
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti riferiti all'articolo 4</i>)	22

SEDE REFERENTE:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti riferiti all'articolo 64</i>)	23
ALLEGATO 4 (<i>Ulteriori proposte emendative e nuove formulazioni del Governo e dei relatori</i>) ..	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
ERRATA CORRIGE	19

SEDE REFERENTE

Lunedì 14 luglio 2008. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI, indi del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 10.50.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2008.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte, ad integrazione delle dichiarazioni di inammissibilità già rese, che l'emendamento Vignali 38.3, limitatamente ai commi da 6-*quater* a 6-*novies*, nonché l'articolo aggiuntivo Abrignani 45.020 e l'emendamento Capitanio Santolini 64.12 devono ritenersi inammissibili per estraneità di materia in quanto conferiscono deleghe legislative al Governo.

Avverte poi che, come previsto, le Commissioni procederanno all'esame degli articoli aggiuntivi 6.045, 6.046, 6.047, 6.048, 6.049 e 6.050 ed ai subemendamenti riferiti a tali proposte emendative. Con rife-

rimento all'ammissibilità dei subemendamenti, per quanto riguarda i subemendamenti riferiti all'emendamento 6.045 (*nuova formulazione*) del Governo, risultano inammissibili per estraneità di materia:

il subemendamento Messina 0.6.045.1, limitatamente al comma 1-*bis*, che dispone un incremento delle risorse destinate alla viabilità secondaria di Calabria e Sicilia;

il subemendamento Pezzotta 0.6.045.9, che aggiunge disposizioni in materia di diretta assegnazione delle risorse pubbliche a società e consorzi che abbiano vinto bandi di gara di infrastrutturazione a banda larga.

Per quanto riguarda i subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 6.046 (*nuova formulazione*) del Governo, risultano inammissibili per estraneità di materia:

il subemendamento Gioacchino Alfano 0.6.046.11, che aggiunge un comma concernente la realizzazione in Campania dei termovalorizzatori;

il subemendamento Pezzotta 0.6.046.15, che aggiunge un comma con il quale si dispone in materia di diretta assegnazione delle risorse pubbliche a società e consorzi che abbiano vinto bandi di gara di infrastrutturazione a banda larga.

Per quanto riguarda i subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 6.047 del Governo, risulta inammissibile per estraneità di materia il subemendamento D'Antoni 0.6.047.2, che aggiunge due commi volti ad incrementare l'autorizzazione di spesa relativa ai lavori socialmente utili.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS annuncia la presentazione di tre proposte emendative che intervengono sulla spesa sanitaria, nonché di una proposta emendativa in materia di disciplina delle funzioni di controllo della Corte dei conti e di un'ulteriore proposta emendativa che, riprendendo il dispositivo della risoluzione di approvazione del DPEF, definisce in forma sperimentale limiti di contenuto assai più stringenti per la legge finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che il termine per i subemendamenti ai nuovi emendamenti preannunciati dal sottosegretario Vegas non potrà essere fissato prima della fine della mattina e comunque soltanto successivamente alla valutazione di ammissibilità degli emendamenti medesimi. dispone, senza obiezioni, il termine per i subemendamenti alle ore 13.

Antonio BORGHESI (IdV), chiede indicazioni sui tempi di predisposizione della relazione tecnica all'articolo aggiuntivo 60.02 del Governo (*nuova formulazione*).

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS dichiara che la relazione tecnica sta per essere ultimata.

Gaspare GIUDICE (FI), ricorda che il FAS è stato utilizzato per finalità disparate nella precedente legislatura. Ritiene che si debba sentire il Ministro Scajola per addivenire ad un serio monitoraggio sull'utilizzo del FAS. Non comprende la concentrazione delle risorse per opere di interesse nazionale, come è previsto dall'articolo aggiuntivo 6.046 del Governo. Segnala altresì che è in corso un tavolo tecnico e successivamente un incontro tra Governo e regioni che si concluderà nel pomeriggio. A tal fine chiede se non sia il caso di attendere gli esiti di tale incontro. Richiama poi il proprio emendamento 63.6, relativo ai lavoratori socialmente utili del comune di Palermo. Ricorda che nella XIV legislatura era stato realizzato un processo di progressiva stabilizzazione di tali lavoratori. In particolare, sempre nella scorsa legislatura, considerato il numero ridotto dei lavoratori socialmente utili, era stato previsto un finanziamento a regime di 55 milioni di euro per pervenire alla loro completa stabilizzazione. A tal fine furono anche avviate le necessarie procedure amministrative. Successivamente, il Governo in carica ha cancellato il finan-

ziamento utilizzandolo a copertura dell'esenzione dall'ICI sulla prima casa. Al tempo stesso, è stato adottato un decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che è in corso di registrazione e il Senato ha approvato emendamenti di spesa che utilizzano somme superiori alle disponibilità. Inoltre, il DPCM fa riferimento solo a una parte dei lavoratori interessati. In definitiva, il processo di stabilizzazione è stato bloccato. Il proprio emendamento 63.6, riporta la somma al comma 550 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, per portare a compimento il processo già avviato. È una battaglia di uomini della maggioranza: ritiene di dover valutare la propria posizione sulle scelte del Governo.

Antonio BORGHESI (IdV) evidenzia la rilevanza dei nuovi emendamenti presentati dal Governo. Nel ritenere che non si possano esaminare gli emendamenti nei tempi ristretti che rimangono a disposizione delle Commissioni, invita il Governo a ritirarli.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, assicura che gli emendamenti saranno esaminati solo al termine delle altre questioni.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea come il Governo intenda presentare tali emendamenti in Commissione per poi inserirli nel maxi-emendamento sul quale porrà la questione di fiducia.

Francesco BOCCIA (PD) sollecita una riflessione sul quadro strategico nazionale. Rileva infatti come non sia stato ancora definito l'importo delle risorse destinate al Mezzogiorno. Si prevede infatti solo la rimodulazione con modalità oscure per progetti di rilevanza nazionale non ancora indicati e che non interessano il Mezzogiorno se corrispondono al programma delle opere del Ministro Matteoli. Il Ministro promette per il Sud 100 miliardi, cioè sempre le solite risorse. Si è in presenza di una centralizzazione della finanza pubblica a cui si associa una cen-

tralizzazione della programmazione degli interventi. Segnala che i bilanci regionali sono fortemente condizionati dalla programmazione degli interventi comunitari a causa della regola del cofinanziamento. Il Governo ha presentato una lunga serie di articoli aggiuntivi senza una logica di insieme e con un'impronta nettamente contraria all'autonomia degli enti territoriali. La programmazione, invece, deve avere un carattere aggiuntivo rispetto agli interventi pubblici esterni. In questo contesto, non si possono programmare interventi capaci di incidere sulla situazione economica del territorio. Dunque, quelle regioni che non sono in grado di fare programmazione vedranno i loro compiti assunti di nuovo dallo Stato, mentre si promette loro il federalismo.

Specifica inoltre che il federalismo è ancora atteso da molte Regioni d'Italia, ma che ancora non è stato attuato e che i « rigurgiti centralisti » del Ministero dell'economia potrebbero riguardare anche il resto del paese, oltre che le Regioni del Sud.

Sottolinea inoltre che se il problema era quello di monitorare attentamente la qualità della spesa del FAS, era opportuno continuare a seguire la scelta fatta due anni fa, ovvero quella di nominare un valutatore indipendente della qualità della spesa, cioè la *London school of economics*.

Rileva infatti che il lavoro svolto da tale valutatore negli ultimi due anni - che ha impegnato anche i tecnici del Ministero - ha permesso di analizzare le cause dell'inefficienza dell'impiego delle risorse nel sud del Paese, sottolineando quindi che le norme contenute negli emendamenti presentati dal Governo vanificano di fatto tutto il lavoro svolto negli ultimi due anni.

Stigmatizza inoltre il fatto che alcuni emendamenti presentati dal Governo erano già stati presentati nel corso dell'esame del decreto-legge « ICI ». Richiama inoltre il proprio subemendamento 0.6.046.18, il quale prevede la concentrazione dell'85 per cento delle risorse nel Mezzogiorno. Segnala inoltre il proprio subemendamento 0.6.049.4, che prevede che sia il Ministero degli affari regionali a

posto del Ministero dello sviluppo economico ad occuparsi della programmazione delle risorse, rilevando in particolare a tale ultimo proposito che non ha alcun senso distinguere la fase della programmazione da quella della attuazione. Sottolinea, quindi, che dagli emendamenti presentati dal Governo non emerge alcuna certezza in merito all'assegnazione di quote percentuali cospicue delle risorse del PON e FAS alle regioni del sud, rilevando in particolare che occorre destinare almeno l'85 per cento delle risorse del FAS e l'80 per cento delle risorse del PON alle regioni del sud. Critica inoltre in generale il fatto che gli emendamenti prevedono che le norme ivi contenute siano successivamente applicate attraverso altri decreti.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) ritiene che gli emendamenti presentati dal Governo non dovrebbero essere discussi nella seduta odierna, ma nell'ambito del disegno di legge che accompagna la manovra finanziaria, ricordando che la discussione odierna appare priva di significato, dato che alle ore 15.00 di oggi si svolgerà una riunione della Conferenza Stato-regioni, che potrebbe stravolgere l'assetto configurato negli emendamenti stessi. Rileva invece che nell'ambito del disegno di legge il Governo potrebbe chiarire meglio il proprio orientamento, evitando quindi che le Commissioni svolgano un lavoro sterile. Ricorda inoltre che in questi anni si è verificata una discriminazione tra aree forti e aree deboli del Paese per quel che riguarda la spesa ordinaria: infatti alle aree deboli del Paese è stata destinata solo una percentuale pari al 26 per cento delle risorse, percentuale molto bassa se si considera che il 38 per cento della popolazione italiana vive nelle aree deboli. Segnala inoltre che la maggior parte delle risorse per infrastrutture viene utilizzata nelle aree forti del Paese e che la spesa straordinaria negli ultimi anni è diventata spesa sostitutiva della spesa ordinaria. Tale situazione ha quindi comportato un aggravamento della distanza tra le aree forti e le aree deboli. Evidenzia in parti-

colare che in Spagna e in Germania vi è stato un miglioramento notevole dell'economia, dovuto alla particolare cura che si è avuta in questi paesi per lo sviluppo delle aree deboli. Ricorda inoltre che il Governo ha adottato e ha intenzione di adottare una serie di provvedimenti gravemente penalizzanti per il sud: in particolare sono state sottratte delle risorse per le infrastrutture del sud utilizzate a copertura dell'esenzione dall'ICI della prima casa; si vuole ridimensionare nel disegno di legge in corso di esame al Senato, il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, mentre non viene ridotto il credito di imposta per la ricerca; si vogliono eliminare i contratti di programma e si vuole trasformare la società Sviluppo Italia in uno strumento buono per tutti gli usi. Richiama inoltre la vicenda dei lavoratori socialmente utili di Palermo, per i quali non sono state trovate le risorse relative. Ribadisce quindi l'invito al Governo a ritirare gli emendamenti presentati, ricordando nuovamente che l'approvazione di tali emendamenti comporterà un ulteriore allargamento delle differenze tra nord e sud.

Roberto OCCHIUTO (UdC) evidenzia la logica contraddittoria seguita dal Governo con questo provvedimento, rilevando che nonostante il Governo abbia manifestato l'intenzione di attuare il federalismo fiscale, con il provvedimento in questione si propende invece per una scelta che privilegia la centralizzazione della programmazione. Ritiene pertanto che il Governo non vuole realizzare un vero federalismo, ma un «federalismo dell'egoismo», nell'ambito del quale le regioni vorrebbero trattenere tutte le risorse che producono. Si associa quindi alle richieste dei colleghi Boccia e D'Antoni volte a sollecitare il Governo a trattare gli emendamenti in questione nell'ambito di un altro provvedimento. Segnalando la centralità della questione del Mezzogiorno, rileva inoltre che il provvedimento in esame può costituire un precedente pericoloso, che mira a sottrarre alle regioni il compito di programmare l'attuazione degli interventi da

svolgere sul loro territorio, rilevando che ciò comporta anche una deresponsabilizzazione delle regioni. Esprime in particolare preoccupazione per l'emendamento 6.049 del Governo, attraverso il quale si prevede che risorse per 14,5 miliardi di euro vengano sottratte al principio della «programmazione dal basso», principio che è fortemente sostenuto dall'Unione europea. Rileva inoltre che tale emendamento prevede addirittura una ricognizione di risorse relative al periodo 2000-2006. Sottolinea inoltre che il Governo non è interessato allo sviluppo del Mezzogiorno, nonostante l'ipotesi ventilata dal Governo di costituire una Banca del Mezzogiorno dotata di 100 miliardi di euro. Evidenzia al riguardo che sono già disponibili 100 miliardi di euro per il sud e che in realtà il Governo intende recuperare risorse per attuare altri interventi dai finanziamenti destinati alle regioni del sud. Ritiene in conclusione opportuno che il Governo cambi strategia in materia, sottolineando che il Mezzogiorno è afflitto da gravi problemi, ma non può essere abbandonato.

Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL) si dichiara preoccupato rispetto alle scelte adottate dal Governo che determinano imbarazzo anche in seno alla stessa maggioranza e che mettono in causa la credibilità dell'Esecutivo. Si riferisce, in particolare, all'utilizzo dei finanziamenti per le infrastrutture nelle regioni meridionali, utilizzati a copertura dell'esenzione dall'ICI della prima casa. Sottolinea come il Governo avesse assunto l'impegno di garantire il recupero di tali risorse, mentre non risulta alcun provvedimento in tal senso. Invita pertanto il Governo alle proprie responsabilità, tenuto conto del fatto che le proposte emendative presentate sottraggono risorse alle aree più deboli del Paese; auspica, in conclusione, che su questi temi possa essere svolta una riflessione più approfondita in altra sede e non nell'ambito di un decreto-legge.

Pietro FRANZOSO (PdL) esprime a sua volta perplessità sull'operato del Governo.

Osserva infatti che l'esenzione dall'ICI della prima casa ha rappresentato un atto dovuto a sostegno delle famiglie e dei cittadini per il quale, peraltro, sono stati utilizzati anche finanziamenti destinati ai comuni dissestati e a infrastrutture nelle regioni meridionali, ciò che tuttavia ha provocato difficoltà e ritardi nella realizzazione di opere già programmate. Per tali motivi ritiene che prima di rideterminare le modalità di utilizzo del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) si debbano attendere gli esiti dell'incontro previsto nella giornata odierna tra rappresentanti delle Regioni e Governo, al fine di individuare un percorso che coinvolga le autonomie regionali. Auspica infatti che possano essere garantite due certezze: la certezza della spesa nella realizzazione dei progetti già programmati e la certezza che vengano rispettate le intese raggiunte con le Regioni. Richiama quindi il subemendamento presentato dal collega Boccia in relazione al quale sarebbe opportuno prevedere l'intesa con il Ministero dei rapporti con le Regioni.

Bruno CESARIO (PD) esprime profonda delusione per i provvedimenti del Governo che rappresentano delle vere e proprie sentenze di condanna nei confronti del Mezzogiorno. L'Esecutivo ha infatti assicurato, nel corso della campagna elettorale, che alle aree meridionali sarebbe stato destinato oltre l'80 per cento delle nuove risorse complessivamente considerate, mentre invece con le misure in esame non si fa che accrescere il divario tra nord e sud del Paese. Si assiste altresì ad una marcata centralizzazione, che rende poco credibili gli annunci di federalismo fiscale. Ricorda che, nella scorsa legislatura, i fondi per il ponte di Messina furono comunque destinati ad opere pubbliche assai più urgenti nei territori meridionali; il Governo in carica trasferisce invece al centro-nord le risorse destinate al sud. Segnala in proposito come nel piano delle opere pubbliche l'80 per cento delle realizzazioni sia previsto nel settentrione. Si abbandona di fatto il Mezzogiorno, pregiudicando le prospettive di

crescita per l'intero Paese. L'opposizione ritiene pertanto di dover lanciare un forte grido di allarme ed esprime un radicale dissenso rispetto alle proposte del Governo.

Lino DUILIO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva come il Governo abbia presentato un nuovo gruppo di emendamenti, dei quali non è stata ancora valutata l'ammissibilità.

Gianfranco CONTE, *presidente*, precisa che la Presidenza si riserva di procedere alla valutazione di ammissibilità di tali emendamenti, per fissare quindi un termine per la presentazione di subemendamenti.

Lino DUILIO (PD) evidenzia che uno dei nuovi emendamenti del Governo reca disposizioni che modificano, seppure in via sperimentale, i contenuti della legge finanziaria, nel senso di espungere da tale provvedimento le misure relative allo sviluppo, come anche gli interventi microsettoriali e localistici. Richiama in proposito il diritto di emendamento spettante ai deputati e osserva come appaia quanto meno singolare che sulla riforma di una materia così delicata quale è quella della legge finanziaria si possa intervenire con lo strumento della decretazione d'urgenza, e con emendamenti presentati all'ultimo momento, senza che su di essi possa svolgersi un adeguato dibattito. Rileva inoltre come non sia ancora stata presentata l'ipotetica proposta del Governo di riformulazione dell'articolo 60, né risulta pervenuta la relazione tecnica sull'articolo aggiuntivo 60.02, che concerne il *ticket* sull'assistenza specialistica e le risorse sulla sicurezza. Si sofferma quindi sugli interventi riguardanti il finanziamento della spesa sanitaria.

Ricorda infine che il sottosegretario Vegas si era impegnato a presentare tutte le proposte emendative entro le ore 15 di venerdì scorso, mentre invece nuovi emendamenti sono stati presentati oggi stesso, dei quali deve ancora essere valutata l'ammissibilità. Ritiene che la condotta del

Governo sia del tutto inaccettabile e non vorrebbe che, mediante tale modo di procedere, sia limitata di fatto la possibilità di presentare subemendamenti e, contemporaneamente, sia consentito al Governo di inserire tali nuove disposizioni nel maxi-emendamento che si appresta a presentare, invocando la loro avvenuta presentazione presso le Commissioni di merito.

Ignazio MESSINA (IdV) ricorda come già nel corso dell'esame del decreto-legge n. 93 del 2008 fosse stato prospettato il rischio che non fossero effettivamente reintegrati i fondi utilizzati per la copertura dell'abolizione dell'ICI sulla prima casa e che, in aggiunta, il Governo sottraesse ulteriori risorse al Fondo per le aree sottoutilizzate. Risulta chiaro, a questo punto, che il Governo persegue una strategia volta a distogliere risorse dalle regioni meridionali per destinarle al Nord, come confermato anche da una disposizione approvata nella seduta di ieri, volta a consentire il risarcimento dei danni ambientali nell'area del golfo di Venezia. Al riguardo, sottolinea come anche i colleghi della maggioranza abbiano espresso forti perplessità. Segnala quindi un proprio subemendamento volto a ripristinare immediatamente le risorse sottratte alle regioni Sicilia e Calabria. Ove tale iniziativa fosse accolta, l'opposizione non si sottrarrebbe al confronto sulle modalità di programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Pier Paolo BARETTA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza chiarimenti sull'andamento dei lavori, anche alla luce delle considerazioni svolte dal collega Duilio.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rispondendo all'onorevole Baretta, chiarisce che il Governo ha assicurato di poter far pervenire entro breve la relazione tecnica sugli ultimi emendamenti presentati. Successivamente, le Commissioni potranno valutare come procedere.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) ricorda come le regioni

meridionali siano state penalizzate dal Governo al fine di reperire la necessaria copertura finanziaria per le misure contenute nel decreto-legge n. 93 del 2008 e come lo stesso Governo si fosse impegnato, anche in sede di esame degli ordini del giorno presentati in Assemblea sul citato decreto-legge, a ripristinare le risorse sottratte al subemendamento. Dichiarò inoltre di non ritenere convincenti le proposte del Governo sulle modalità di programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, evidenziando come esse rischino di incrinare il senso di unità del Paese e, pertanto, di rendere pressoché impraticabile l'attuazione del federalismo fiscale. Passando alle questioni di metodo, evidenzia l'esigenza di attendere gli esiti dell'incontro tra Governo e rappresentanti delle regioni, già convocato per la giornata odierna. Nel frattempo, le Commissioni dovrebbero soprassedere rispetto all'esame degli articoli aggiuntivi presentati da ultimo dal Governo. Si rammarica quindi del fatto che siano stati dichiarati inammissibili diversi emendamenti di iniziativa parlamentare che, se approvati, avrebbero corretto l'attuale impostazione del provvedimento, rendendolo meno penalizzante per le regioni meridionali. Dichiarò altresì di non ritenere condivisibile che, all'atto di predisporre l'eventuale «maxiemendamento», il Governo introduca disposizioni volte a recuperare il contenuto di altri emendamenti. Ricorda quindi, rivolto al collega Messina, di aver effettivamente sostenuto, nella seduta di ieri, il principio del risarcimento dei danni ambientali nei confronti delle popolazioni più colpite, residenti nelle regioni settentrionali, ma di avere, nel contempo, sollevato un problema di equilibrio tra le diverse parti del Paese, in presenza di situazioni analoghe. Dichiarò infine di non ritenere che su punti cruciali dello sviluppo del Paese il Parlamento possa essere chiamato ad assumere decisioni in tempi tanto stretti.

Francesco BARBATO (IdV) osserva come il Governo stia pregiudicando le prospettive di rilancio del Mezzogiorno, ad esempio utilizzando le risorse destinate

alla costruzione di infrastrutture al fine di finanziare l'esenzione dall'ICI sulla prima casa, che, come è noto, ha beneficiato soprattutto le regioni settentrionali. Ricorda altresì che l'emergenza rifiuti in Campania chiama in causa la responsabilità di chiunque abbia ricoperto ruoli di Governo negli ultimi dieci anni e dunque, in particolare, dell'attuale Presidente del Consiglio. In proposito, sottolinea come l'emergenza rifiuti abbia dissanguato le finanze dei comuni meridionali e osserva come le misure contenute nel provvedimento in esame vadano in direzione esattamente opposta a quella che sarebbe auspicabile per affrontare la questione meridionale. La ragione di ciò risiede, a suo avviso, nella necessità, per il Presidente del Consiglio, di ricompensare la Lega Nord per il sostegno ricevuto nell'approvazione di provvedimenti adottati per salvaguardare interessi personali del Presidente del Consiglio medesimo.

Amedeo LABOCETTA (PdL) esprime perplessità per l'irrompere, in una discussione sinora costruttiva, di interventi fortemente demagogici, che rischiano di pregiudicare il serio lavoro svolto. Rivolto, in particolare, al collega Barbato, ricorda le gravi responsabilità del centrosinistra rispetto all'emergenza rifiuti in Campania e auspica che il confronto possa riprendere serenamente, lasciando da parte le gravi questioni di natura politica, amministrativa e penale che dovrebbero stare al centro di una riflessione sulla responsabilità delle condizioni in cui versano le regioni meridionali.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita i relatori e il Governo ad esprimere la propria posizione sulla richiesta di rinvio della votazione sugli articoli aggiuntivi del Governo. Avverte quindi che sta per pervenire la relazione tecnica sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 60.02 del Governo, evidenziando peraltro che sarà necessario valutare l'ammissibilità del medesimo e, qualora esso fosse ammissibile, fissare un termine per la presentazione di subemendamenti. Pertanto, il ci-

tato articolo aggiuntivo non potrà essere esaminato prima del pomeriggio.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, ritiene fondate le questioni sollevate da diversi colleghi e giudica opportuno attendere l'esito dell'incontro tra Governo e rappresentanti delle regioni, rinviando, pertanto, la votazione sugli articoli aggiuntivi del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS dichiara di condividere le considerazioni del relatore.

Lino DUILIO (PD) ribadisce l'esigenza di una discussione seria sulle nuove proposte emendative del Governo e, in particolare, sull'emendamento 60.91. Poiché tale emendamento ha, evidentemente, una grande rilevanza istituzionale, osserva che, ove il Governo insistesse per un esame parlamentare in tempi troppi ristretti, ciò farebbe venir meno le condizioni per un lavoro comune tra maggioranza e opposizione.

Roberto OCCHIUTO (UdC) chiede di sapere quando saranno definite le questioni relative alla programmazione e all'utilizzo del Fondo per le aree sottoutilizzate. Ritiene infatti che, ove le Commissioni dichiarassero di voler rinviare l'esame delle proposte contenute negli articoli aggiuntivi del Governo, ciò costituirebbe un segnale importante, anche rispetto al confronto in corso tra il Governo e i rappresentanti delle regioni. In tal caso, peraltro, bisognerebbe anche garantire che il contenuto dei citati articoli aggiuntivi non fosse inserito nell'eventuale «maxiemendamento» del Governo.

Michele VENTURA (PD) concorda con il collega Duilio nel ritenere inopportuno che il Governo e la maggioranza insistano sull'emendamento 60.91 del Governo, che incide sulla definizione dei contenuti della legge finanziaria, e invita il Governo a ritirarlo, al fine di evitare una grave forzatura istituzionale, che finirebbe inevitabilmente per inasprire il confronto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di esaminare l'articolo aggiuntivo 63.06 del Governo e i subemendamenti ad esso riferiti, nonché l'emendamento Gioacchino Alfano 63.84, relativo al finanziamento del Comitato paraolimpico (*vedi allegato 1*).

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 63.06 del Governo e invita al ritiro del subemendamento Cota 0.63.06.1.

Maurizio FUGATTI (LNP) ritira il subemendamento Cota 0.63.06.1, di cui è firmatario.

Alberto FLUVI (PD) ricorda come la legge finanziaria per il 2008 avesse esteso alle società sportive dilettantistiche il 5 per mille e chiede di sapere quali siano, sotto questo profilo, gli effetti dell'articolo aggiuntivo 63.06 del Governo.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, ritiene che sia opportuno modificare l'articolo aggiuntivo 63.06 del Governo, al fine di inserirvi il riferimento alle attività delle società sportive dilettantistiche.

Massimo Enrico CORSARO (PdL) precisa che l'articolo aggiuntivo in discorso si riferisce alle preferenze espresse nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2008.

Lino DUILIO (PD) suggerisce che sarebbe opportuno, sulla base dell'esperienza degli anni precedenti, fissare una soglia minima per la destinazione del 5 per mille ai comuni più piccoli, poiché, in certi casi, si tratta di somme veramente irrisorie.

Gian Luca GALLETTI (UdC) sottolinea, in linea di principio, la rilevanza del 5 per mille come importante esempio di sussidiarietà. Osserva, tuttavia, che l'attuale Governo persiste nell'errore del Governo precedente, fissando un tetto massimo, mentre alle finalità del 5 per mille do-

vrebbero essere destinate tutte le risorse effettivamente corrispondenti alle scelte dei contribuenti.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, segnala che l'eliminazione del tetto di spesa risulterebbe problematica sotto il profilo finanziario.

Marino ZORZATO (PdL) presenta il proprio subemendamento 0.63.06.2, volto a introdurre tra le destinazioni del 5 per mille anche il sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI a norma di legge.

Le Commissioni approvano il subemendamento del relatore 0.63.06.2 (*vedi allegato 1*).

Approvano quindi l'articolo aggiuntivo 63.06 del Governo, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di procedere alla votazione dell'emendamento Gioacchino Alfano 63.84, già richiamato nella seduta di ieri.

Le Commissioni approvano l'emendamento Gioacchino Alfano 63.84.

Lino DUILIO (PD) ricorda che nella seduta di ieri la Presidenza si era impegnata ad assicurare l'esame anche degli altri emendamenti segnalati dai gruppi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ribadisce l'impegno assunto in tal senso. Invita quindi il relatore Zorzato ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 4 (*vedi allegato 2*).

Marino ZORZATO, *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.8 del Governo e parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Lino DUILIO (PD) segnala l'emendamento Abrignani 4.2 che ritiene molto più appropriato dell'emendamento 4.8 del Governo, la cui portata risulta del tutto oscura. Dichiara altresì di sottoscrivere l'emendamento Abrignani 4.2.

Antonio BORGHESI (IdV) ribadisce il proprio stupore per il fatto che il relatore Zorzato continua a non motivare i pareri contrari da lui espressi. Si sofferma in particolare sul proprio emendamento 4.5 volto sì ad agevolare l'accesso al credito per iniziative valide e innovative, mediante ricorso a operazioni di *venture capital*.

Marino ZORZATO, *relatore per la V Commissione*, ritiene che l'emendamento Borghesi 4.5 meriti di essere approfondito. Modificando quindi, sulla base dello svolgimento della discussione, il parere già espresso sull'emendamento 4.8 del Governo, invita a ritirare tale emendamento.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che l'emendamento Borghesi 4.5 introduce finalità diverse rispetto a quelle di cui all'articolo 4, che non fa riferimento alla dimensione delle imprese. Dichiara quindi di non insistere per la votazione dell'emendamento 4.8 del Governo che ritira.

Antonio BORGHESI (IdV) si dichiara insoddisfatto per le motivazioni addotte dal sottosegretario Vegas in relazione al parere contrario sul proprio emendamento 4.5.

Lino DUILIO (PD) ribadisce la validità dell'intervento prospettato nell'emendamento Abrignani 4.2. In relazione alle difficoltà del relatore Zorzato nel valutare i vari emendamenti che la Commissione

procede ad esaminare, stigmatizza l'assenza del relatore per la VI Commissione.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS evidenzia che l'emendamento Abrignani 4.2 utilizza in misura consistente il risparmio postale e pertanto necessita di un approfondimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone pertanto di rinviare la votazione sugli emendamenti riferiti all'articolo 4 e passare all'esame e alla votazione dell'emendamento 63.88 del Governo, che ripristina il credito d'imposta a sostegno del settore cinematografico.

Alberto FLUVI (PD) ritiene del tutto singolare un modo di legiferare con il quale il Governo adotta in successione norme sulle medesime materie, spesso di tenore del tutto contrastante l'una dall'altra.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento 63.88 del Governo (*vedi allegato 1*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che dovrà essere convocata una seduta delle Commissioni riunite per le ore 14.30, in modo da permettere alla Commissione bilancio di svolgere anche l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea sul decreto-legge recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

Lino DUILIO (PD) sollecita un impegno del Governo a introdurre nel maxiemendamento sul quale porrà la questione di fiducia modifiche concernenti esclusivamente materie che sono state oggetto di esame da parte delle Commissioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà prevista per le ore 14.30 della giornata odierna.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Lunedì 14 luglio 2008. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI, indi del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento Elio Vito ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS evidenzia che l'emendamento Abrignani 4.2 prospetta l'utilizzo di somme su cui sussiste la garanzia dello Stato. Ribadisce pertanto il parere contrario su tale emendamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di considerare respinti ai fini di permetterne la rappresentazione in Assemblea tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Le Commissioni concordano.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di procedere all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 64 (*vedi allegato 3*) e invita il relatore Zorzato ad esprimere il proprio parere su tali emendamenti.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti De Torre 64.35, sul proprio subemendamento 0.64.48.5, sull'emendamento 64.48 del Governo, nonché sull'emendamento Comaroli 64.2. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 64.

Maria COSCIA (PD) valuta negativamente le previsioni dell'articolo 64 del provvedimento; evidenzia che le rilevanti riduzioni di spesa da esso recate si aggiungono ai tagli di spesa già attuati sul comparto dell'istruzione con la legge finanziaria per il 2008. Evidenzia che il Governo in carica nella precedente legislatura aveva tuttavia proceduto ad una riduzione di spesa nel settore in oggetto solo dopo aver svolto un accurato esame delle sostenibilità degli interventi programmati. Con la notevole decurtazione delle spese per il personale della scuola il decreto-legge in oggetto attua un insostenibile intervento demolitore dell'intero comparto dell'istruzione pubblica, colpendo anche specifiche realtà territoriali su cui già si è attuata un'opera di razionalizzazione del sistema scolastico particolarmente efficace. Evidenzia la *ratio* che ispira il pacchetto di emendamenti presentati dal suo gruppo all'articolo 64 del decreto legge; in particolare sottolinea l'esigenza di riformulare le previsioni afferenti al Piano sulla scuola, che ritiene incongruo che possa essere approvato, previa intesa della Conferenza unificata e con il parere delle Commissioni permanenti delle Camere, entro il termine di 45 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. Richiama quindi il parere espresso dalla VII Commissione della Camera ed in particolare la prospettata esigenza di sostituire i regolamenti di attuazione dell'articolo 64 con decreti legislativi o quantomeno con la previsione di un parere delle Commissioni permanenti.

Marino ZORZATO, *relatore per la V Commissione*, segnala di essersi espresso in senso favorevole sull'emendamento De Torre 64.35, che prevede il parere delle

competenti Commissioni parlamentari. Propone una riformulazione dell'emendamento De Torre 64.25, nel senso di prevedere, anziché novanta giorni, sessanta giorni.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS osserva che il termine di 45 giorni è funzionale all'inizio dell'anno scolastico.

Maria COSCIA (PD) ritiene irrealistico il termine di 45 giorni, che non consentirebbe di procedere alla intesa con la Conferenza unificata ed all'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Ritiene più ragionevole fissare un termine di 90 giorni. Ricorda peraltro che la disposizione in esame produce effetto in ordine all'anno scolastico 2009-2010.

Massimo VANNUCCI (PD) segnala che l'emendamento 64.20 a sua firma è teso a garantire la funzionalità dell'organizzazione scolastica nelle zone del territorio nazionale in cui il previsto rapporto tra alunni e docenti appare difficile da perseguire, come nel caso di alcuni territori montani. Raccomanda quindi l'approvazione della proposta emendativa da lui presentata.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa notare che l'emendamento Comaroli 64.2, su cui il relatore ha espresso parere favorevole, risponde in parte ai rilievi critici formulati dal deputato Vannucci.

Lino DUILIO (PD) sostiene che l'articolo 64 produrrà conseguenze rilevanti sull'organizzazione del sistema scolastico, che rischia di essere scardinato dalle norme in esame. Ritiene inoltre inappropriato, sotto il profilo del metodo, intervenire con decreto-legge sul comparto dell'istruzione. Si chiede se i profondi tagli al personale della scuola non siano funzionali ad una impostazione del Governo volta al ritorno della figura del maestro unico nelle scuole elementari.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS osserva che il sistema del maestro unico per le elementari è oggetto di uno studio condotto dal ministero dell'istruzione.

Massimo VANNUCCI (PD) non ritiene che l'emendamento 64.2 richiamato dal presidente possa risolvere le criticità dal lui segnalate in merito alle finalità perseguite dal suo emendamento 64.20. Dichiarò quindi di voler aggiungere la propria firma all'emendamento 64.10. Pur comprendendo l'esigenza di procedere ad una riduzione della spesa pubblica anche nel comparto dell'istruzione, ritiene inaccettabile il metodo seguito di intervenire con un provvedimento d'urgenza che rischia di destabilizzare l'intero sistema dell'istruzione. Ravvisa la necessità di rendere più efficace la spesa e più efficiente la scuola, ma reputa inappropriato a tal fine il contenuto dell'articolo 64.

Alberto FLUVI (PD) contesta la portata dell'articolo 64 in esame e la logica che presiede alle decurtazioni di spesa per il personale della scuola ivi contemplate. Evidenzia l'importanza strategica che assumono la scuola, la ricerca e l'università; reputa incomprensibile l'eccessiva fretta con cui si sta esaminando l'articolo 64, il quale dovrebbe invece più opportunamente essere stralciato dal decreto-legge affinché sia possibile svolgere un più accurato ed approfondito dibattito sulle problematiche ad esso connesse. Richiama al riguardo il parere espresso dalla VII Commissione della Camera.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che è stata depositata la relazione tecnica concernente l'articolo aggiuntivo 60.02 (*nuova formulazione*) del Governo e che il Governo ha presentato alcune correzioni formali al medesimo articolo aggiuntivo. Tale ultimo articolo aggiuntivo è da considerarsi ammissibile a condizione che, come si evince dalle correzioni da ultimo proposte dal Governo, si intenda che le risorse che affluiscono al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica provengono dalle maggiori entrate di cui

agli articoli 81 e 82, e che le stesse sono utilizzate per la copertura degli oneri recati per gli esercizi 2008 e 2009 dall'articolo 83, commi 28-*bis*, 28-*ter* e 28-*quater*. Si intende, inoltre, che per gli anni 2010 e a decorrere dal 2011, gli importi, rispettivamente, di 71,7 milioni e di 77,5 milioni di euro devono considerarsi allocati sul Fondo ISPE, anziché computati al miglioramento dei saldi.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS precisa che l'articolo aggiuntivo si intende formulato nei termini indicati dal Presidente.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) sollecita la presidenza a non prevedere sull'articolo aggiuntivo 60.02 (*nuova formulazione*) del Governo un termine per i subemendamenti nella giornata odierna. Evidenzia che le Commissioni non si trovano in condizioni di esaminare tale articolo aggiuntivo, a meno che non abbiano tempi più ampi per lo svolgimento dei lavori sul provvedimento in esame.

Antonio BORGHESI (IdV) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Capitano Santolini 64.10. Ricorda altresì che la V Commissione è convocata a breve per esprimere il parere sul decreto-legge sicurezza e dubita quindi che ci sia tempo sufficiente per discutere i subemendamenti, anche perché alle 17 comincia l'Aula.

Lino DUILIO (PD) si associa alle considerazioni del collega D'Antoni, ricordando che secondo la calendarizzazione data si dovevano chiudere i lavori alle 16.30 e che adesso le Commissioni si trovano a dover discutere di un emendamento che pone questioni molto delicate e del quale è stata appena dichiarata l'ammissibilità. Ritiene pertanto, alla luce anche della mole di lavoro che le Commissioni sono ancora chiamate a svolgere, che sarebbe opportuno posticipare la discussione del provvedimento in Aula alla settimana successiva. Chiede pertanto ai presidenti delle Commissioni di rappresentare

al Presidente della Camera l'esigenza di posticipare alla settimana prossima l'esame del provvedimento odierno.

Gian Luca GALLETTI (UdC) rileva che l'emendamento 64.10 Capitanio Santolini non necessita di copertura finanziaria.

Antonio MISIANI (PD), riprendendo le argomentazioni in precedenza svolte dai colleghi, sottolinea in particolare che l'organizzazione della discussione del provvedimento in esame svilisce in modo evidente il ruolo delle Commissioni. Per quel che riguarda l'articolo 64, ricorda che tale articolo prevede pesanti tagli alle spese per il settore scolastico – per giunta con un decreto-legge – rilevando che la spesa per l'istruzione in Italia è una spesa piuttosto elevata, che ricalca quanto avviene nei più avanzati paesi in Europa. Pone pertanto l'accento sulla necessità di riqualificare la spesa, rilevando che i tagli previsti ammontano a 8 milioni di euro in tre anni e prevedono altresì l'eliminazione di 150 mila posti di lavoro suddivisi tra docenti e personale amministrativo. Evidenzia inoltre che i tagli previsti andranno a penalizzare in modo particolare le aree con bassa densità abitativa, che sono peraltro le aree in maggioranza nel nostro Paese. Auspica pertanto in conclusione che il Governo riveda la propria posizione in merito all'articolo 64, ricordando che attraverso i tagli previsti di tale articolo si corre il rischio di incidere su servizi fondamentali per il singolo cittadino.

Paola DE MICHELI (PD) esprime un giudizio fortemente negativo sull'articolo 64, che può comportare un aumento delle situazioni di illegalità diffusa, incide negativamente sulla mobilità sociale e contrasta con una seria politica di aiuto alle famiglie. Ritiene pertanto opportuno quanto meno approvare l'emendamento 64.10, che tende ad escludere dai tagli gli insegnanti di sostegno e mira quindi a garantire eguaglianza e pari opportunità.

Marco CAUSI (PD) rileva che i tempi a disposizione delle Commissioni sono

troppo esigui, considerato che devono essere ancora affrontate materie fondamentali quali la scuola, la sanità la sicurezza, le regioni.

Alberto FLUVI (PD) ricorda che il termine per i subemendamenti all'emendamento del Governo sulla sicurezza è troppo esiguo, anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica su tale emendamento è a disposizione dei Commissari solo da pochissimo tempo. Chiede pertanto che venga prorogato il termine per la presentazione dei subemendamenti in questione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea che vi è disponibilità assoluta a prorogare tale termine di presentazione dei subemendamenti, ma che tale disponibilità è legata ad accordi tra i gruppi politici relativamente alla posizione della questione di fiducia sul decreto-legge sicurezza. Evidenzia peraltro che a brevissimo si dovrebbero avere notizie in merito a tali accordi e in tal caso il termine per i subemendamenti può essere posticipato a questa sera.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ribadisce il parere contrario sugli emendamenti Capitanio Santolini 64.10 e Vannucci 64.20. Esprime parere favorevole sull'emendamento De Torre 64.25 a condizione che, come già indicato, sia riformulato nel senso di sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « sessanta giorni ». Conferma infine parere favorevole sull'emendamento Comaroli 64.2. Rileva in particolare che l'emendamento 64.10 prevede un'operazione che comporta la necessità di reperire coperture finanziarie diverse e pertanto non può essere accolto. Sottolinea inoltre che l'articolo 64 non prevede un taglio lineare delle risorse e quindi dovrebbe essere ben accetto da tutte le forze politiche.

Paola DE MICHELI (PD) ribadisce l'assoluta necessità di approvare l'emendamento 64.10, per lo meno con riferimento alla tutela degli insegnanti di sostegno, che

svolgono un ruolo fondamentale per la nostra società.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) non condivide le argomentazioni svolte dal sottosegretario Vegas riguardo alla impossibilità di approvare l'emendamento 64.10. Sottolinea inoltre l'inutilità di proseguire i lavori della Commissione fino alle 17, se non si riescono a ottenere risultati concreti.

Lino DUILIO (PD) insiste sull'opportunità di richiedere al Presidente della Camera una ricalendarizzazione del provvedimento. Non condivide inoltre le argomentazioni fornite dal rappresentante del Governo in merito all'emendamento 64.10, segnalando che su questioni fondamentali come quella degli insegnanti di sostegno lo Stato non può atteggiarsi a « Stato straccione ». O si predispone un'analisi seria o si rinuncia ad una finzione di esame che, su temi che hanno una rilevanza etica, come nel caso degli alunni diversamente abili, risulta perfino odiosa.

Maria COSCIA (PD), nell'osservare preliminarmente che l'emendamento Capitano Santolini 64.10 avrebbe potuto essere esaminato più utilmente assieme al suo emendamento 64.22, ritiene che la formulazione dell'articolo 64 del decreto-legge non dia conto del notevole livello raggiunto dalla scuola primaria in Italia, come è ampiamente riconosciuto a livello internazionale. Le misure di riduzione della spesa, in esso previste, operano tagli indiscriminati, mettono a rischio la effettuazione del tempo pieno, rischiano di far tornare al tempo dell'insegnante unico e delle classi differenziate.

Ritiene infine che la previsione di quarantacinque giorni, contenuta al comma 3 dell'articolo 64, sia insufficiente per varare un piano programmatico di interventi per una razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse umane, come richiesto nel suo successivo emendamento 64.23.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che, nonostante le dichiarazioni del sottosegretario Vegas secondo il quale l'articolo 64 del provvedimento del Governo non rappresenti una *spending review*, l'articolo 64 provochi un vero e proprio taglio lineare al settore della scuola che rischia di produrre una serie di danni, come evocato nel suo intervento dall'onorevole Misiani. Propone quindi che il Governo introduca una serie di contrappesi e di misure, evitando tagli di eguale misura dalle realtà più grandi alle realtà più piccole e introducendo norme di garanzia per gli insegnanti di sostegno per le aree più deboli del Paese. Le conseguenze dell'approvazione delle misure del Governo, infatti, avrebbero conseguenze devastanti per il Paese, riducendosi ad un programma ambizioso ma non praticabile. Ne soffrirebbe anche la ricerca e lo sviluppo, anche se il Governo ha già proclamato solennemente il suo interesse per il settore.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS contesta l'affermazione, contenuta in alcuni interventi appena svolti, secondo la quale l'articolo 64 del provvedimento del Governo non rappresenti una *spending review*, ma un taglio lineare alla scuola. L'intervento infatti è finalizzato non a tagliare le prestazioni degli istituti scolastici, ma a razionalizzare l'impiego del personale, assimilando gli *standard* relativi al rapporto tra alunni ed insegnanti della scuola italiana a quelli europei. Ritiene peraltro che le modalità di impiego degli insegnanti di sostegno, oltre a quelli ordinari, al di là di questioni di ordine ragionieristico, potrebbero essere ulteriormente razionalizzate. A tal fine propone di emendare l'articolo 64 per tenere conto anche delle necessità relative alle esigenze degli studenti diversamente abili.

Marino ZORZATO, *relatore per la V Commissione*, concorda con la riformulazione prospettata dal sottosegretario Vegas.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene insufficiente una riformulazione del tipo di quella prospettata dal sottosegretario Vegas.

Gian Luca GALLETTI (UdC) ritiene più opportuno riformulare l'emendamento Capitanio Santolini 64.10 nel senso di prevedere una deroga esclusivamente per gli insegnanti di sostegno.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ribadisce il parere contrario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Capitanio Santolini 64.10.

Marino ZORZATO (Pdl), *relatore per la V Commissione*, avverte di aver presentato il proprio emendamento 64.49 (*vedi allegato 3*), che, tenendo conto dell'esigenza di riservare una particolare considerazione alla situazione degli alunni diversamente abili, prevede che al comma 1 dell'articolo 64 siano aggiunte in fine le seguenti parole: «tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili».

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in considerazione dell'esigenza di definire l'organizzazione dei lavori delle Commissioni, ritiene opportuno sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.10, è ripresa alle 16.30.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce la richiesta di prevedere una seduta delle Commissioni riunite nella serata di domani. Richiede altresì assicurazioni in ordine al fatto che il maxiemendamento non introdurrà modifiche su materia non esaminate dalle Commissioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel prendere atto che non risulterà possibile svolgere seduta delle Commissioni in pendenza del voto di fiducia, ritiene che, per definire il prosieguo dei lavori delle Commissioni sul provvedimento in esame, sarebbe opportuno conoscere dal Ministro

Vito se ritenga che l'esame degli ordini del giorno relativi al decreto-legge n. 92 recante disposizioni in materia di sicurezza possa svolgersi, anziché nella sera di martedì, nella mattina di mercoledì prossimo.

Il ministro Elio VITO nel rinviare alle decisioni che la Conferenza dei presidenti di gruppo assumerà, ritiene comunque che sia possibile prevedere lo svolgimento degli ordini del giorno, relativi al decreto-legge n. 92, nella mattina di mercoledì prossimo, a condizione che sia garantito lo svolgimento della votazione finale sul disegno di legge di conversione del suddetto decreto entro la mattina medesima, in modo che l'inizio della discussione generale in Assemblea sul provvedimento in esame sia confermato per la seduta pomeridiana di mercoledì.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, anche tenendo conto delle indicazioni Ministro Vito, propone di proseguire i lavori delle Commissioni sul decreto-legge in esame nella sera e nella notte di domani. Ritiene che in questo modo le Commissioni saranno in grado di affrontare tutte le questioni più rilevanti del provvedimento; auspica pertanto che il testo del maxiemendamento su cui il Governo eventualmente porrà la fiducia in Assemblea corrisponda al testo approvato dalle Commissioni. Fa infine presente che il Ministro per le questioni regionali Fitto è disponibile ad un incontro informale con le Commissioni alle ore 18, nel quale potrà riferire sui risultati del confronto con le Regioni svoltosi nella giornata odierna.

Antonio BORGHESI (IdV) richiede un chiaro impegno del Governo nel senso di escludere che il maxiemendamento su cui sarà posta la questione di fiducia in Assemblea non contenga modifiche su materie non esaminate dalle Commissioni.

Il ministro Elio VITO dichiara di potersi impegnare in tal senso, purché le Commissioni esaminino tutte le misure del decreto-legge in relazione alle quali sono

state presentati emendamenti da parte del Governo e dei relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 60.02 (*nuova formulazione*) del Governo è fissato alle ore 10 di domani. Avverte quindi che il relatore ha presentato gli emendamenti 70.16 e 71.29, concernenti anch'essi il tema della sicurezza, nonché l'emendamento 74.24 relativo alla riduzione dei posti dirigenziali (*vedi allegato 4*); anche con riferimento a tali emendamenti il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato a domani alle ore 10. Con riferimento agli emendamenti ed articoli aggiuntivi 60.91, 61.13, 79.01, 79.02 e 79.03 del Governo (*vedi allegato 4*), presentati nella giornata odierna, avverte che le suddette proposte emendative devono ritenersi ammissibili ad eccezione dei commi 5 e 6 dell'emendamento 61.13, che invece risultano inammissibili per estraneità di materia. Il termine di domani alle ore 10 si riferisce anche alla presentazione di subemendamenti alle citate proposte emendative. Avverte infine che il relatore ha presentato l'emendamento 2.65 (*vedi allegato 4*) che reca modifiche a diversi articoli del provvedimento; anche in tal caso il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 10 di domani.

Lino DUILIO (PD) esprime forti perplessità sull'ammissibilità dell'emendamento 60.91 del Governo, che prevede, sia pure in via sperimentale, una ridefinizione dei limiti di contenuto della legge finanziaria, che viene effettuata per decreto-legge.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, conferma l'ammissibilità dell'emendamento 60.91 del Governo. Segnala quindi che il

relatore ha predisposto una nuova formulazione dell'emendamento 59.2, già approvato nella seduta di ieri, in modo da superare alcuni profili problematici evidenziati dal Governo. Pone quindi in votazione l'emendamento 59.2 (*nuova formulazione*) dei relatori (*vedi allegato 4*).

Le Commissioni approvano l'emendamento 59.2 (*nuova formulazione*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 16.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 18.05 alle ore 19.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 33 di domenica 13 luglio 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) a pagina 31, prima colonna, quarantatreesima riga le parole: « n. 224 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 244 »;

2) a pagina 32, prima colonna, venticiesima riga, le parole: « n. 224 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 244 »;

3) a pagina 35, prima colonna, trentaduesima riga, la parola « ne » è sostituita dalla seguente: « né »;

4) a pagina 43, seconda colonna, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « 23.011 Il Governo (**Approvato**) ».

ALLEGATO 1

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

EMENDAMENTI GIOACCHINO ALFANO 63.84 E 63.88 DEL GOVERNO E ARTICOLO AGGIUNTIVO 63.06 DEL GOVERNO (NUOVA FORMULAZIONE) E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-*bis*. Il contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP) di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63, comma 9-*bis*, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

63. 84. Gioacchino Alfano.

(Approvato)

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

14. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, la lettera *a*) è soppressa. Alle minori entrate, valutate in euro 16.700.000 per l'anno 2008 ed in

euro 66.800.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, come integrato con le risorse di cui all'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

63. 88. Il Governo.

(Approvato)

All'emendamento 63. 06 (nuova formulazione) Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

e) finanziamento delle esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammmodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per lo svolgimento delle funzioni dei corpi e servizi di polizia municipale, nonché per il concorso delle Forze Armate nel controllo del territorio, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie.

0. 63. 06. 1. Cota, Fugatti.

All'articolo aggiuntivo 63. 06 (nuova formulazione) del Governo, al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.

0. 63. 06. 2. I Relatori.

(Approvato)

Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:

ART. 63-bis.

(5 per mille).

1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

2. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge n. 244 del 2007 è integrato di 20 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'articolo 63, comma 13-bis, pari a euro 20 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando, quanto a euro 20 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

63. 06. (Nuova formulazione). I Relatori.

(Approvato)

ALLEGATO 2

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 4

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: privati, aggiungere le seguenti: anche costituiti in associazioni temporanee d'impresa appositamente create allo scopo.

4. 3. Contento.

Al comma 1, dopo le parole: appositi fondi di investimento *aggiungere le seguenti:* per lo sviluppo e l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006 relativo ai fondi strutturali e quelli in cui può intervenire il Fondo Europeo per gli Investimenti.

4. 8. Il Governo.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tali fondi potranno anche finanziare le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato della Raccomandazione della Commissione europea del 6 marzo 2003, per l'avvio o la crescita di attività in settori ad elevato potenziale di sviluppo mediante operazioni di *venture capital*.

4. 5. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per assicurare l'immediata attuazione degli interventi previsti all'articolo 1,

comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore dei progetti di innovazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico potrà avvalersi delle modalità di gestione già stabilite per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

4. 1. Giudice.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata ad istituire un apposito fondo, con una dotazione non superiore a sei miliardi di euro, attraverso cui partecipare, sulla base di un regolamento che fissi un adeguato sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 sui fondi strutturali e quelli in cui può intervenire il Fondo Europeo per gli Investimenti.

4. 2. Abrignani, Bernardo.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sviluppo economico *aggiungere le seguenti:* sentita la conferenza Stato-regioni.

4. 4. Contento.

ALLEGATO 3

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.**EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 64**

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: escludendo in ogni caso dal rapporto gli insegnanti di sostegno e gli insegnanti che operano in sedi particolari come piccoli comuni o zone di montagna.

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2009, di 200 milioni per l'anno 2010 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

64. 10. Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: escludendo in ogni caso dal rapporto gli insegnanti di sostegno.

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2009, di 200 milioni per l'anno 2010 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

64. 10. (Nuova formulazione). Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, aggiungere infine, il seguente periodo: Sono esclusi dalle prece-

denti disposizioni, i Comuni con un numero di abitanti inferiore a tremila.

64. 20. Vannucci.

All'articolo 64, comma 1, aggiungere, infine, le parole: tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.

64. 49. I Relatori.

Al comma 2 dopo le parole: per l'anno scolastico 2007-2008, inserire le seguenti: a gravare per almeno 40.000 unità sui posti dell'area A.

64. 4. Granata.

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: e deve comunque garantire, in ogni plesso scolastico e per l'intero orario di funzionamento, la vigilanza degli alunni, l'assistenza degli alunni con disabilità e la funzionalità dei servizi amministrativi e tecnici.

64. 22. Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Sopprimere i comma 3 e 4.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

64. 17. Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 3, sostituire le parole: sentita la, con le seguenti: d'intesa con la.

64. 24. De Torre, De Pasquale, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 3, dopo le parole: previo parere, aggiungere la seguente: obbligatorio.

64. 26. De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 3, sostituire le parole: entro quarantacinque giorni, con le seguenti: entro centoventi giorni.

64. 23. Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 3, sostituire le parole: entro quarantacinque giorni, con le seguenti: entro novanta giorni.

64. 25. De Torre, De Pasquale, Coscia, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4, sopprimere le parole: con uno o più regolamenti, fino a: si provvede, con le seguenti: Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, finalizzati.

64. 12. Capitanio Santolini, Galletti, Cicanti.

Al comma 4, sostituire le parole: sentita la, con le seguenti: d'intesa con la.

64. 34. De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4 aggiungere dopo le parole: n. 281, le seguenti: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,.

64. 35. De Torre, De Pasquale, Coscia, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: anche modificando le disposizioni legislative vigenti.

64. 33. Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) verifica e razionalizzazione delle classi di concorso, corrispondenti ai corsi

di laurea, al fine di garantire effettiva competenza e maggiore efficacia nell'impiego dei docenti.

64. 36. De Torre, De Pasquale, Coscia, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4, lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: ,nel rispetto dell'attuazione del decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, del decreto ministeriale 26 agosto del 1992 e del decreto ministeriale del 18 dicembre del 1975.

64. 37. De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Sopprimere la lettera b).

* **0. 64. 48. 4.** Occhiuto, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere la lettera b).

* **0. 64. 48. 3.** Osvaldo Napoli.

Sopprimere la lettera b).

* **0. 64. 48. 1.** Misiani, Causi, Marchignoli.

Sopprimere la lettera b).

* **0. 64. 48. 2.** Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Aggiungere infine il seguente comma:

4-bis. Le procedure per l'accesso alle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le Università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.

0. 64. 48. 5. Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera d, dopo le parole: « scuola primaria », aggiungere le seguenti: « ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica »;

b) al comma 4, dopo la lettera f) aggiungere la seguente lettera f-bis) definizione di criteri tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa.

64. 48. Il Governo.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta salva la disposizione dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2007.

64. 38. De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4, lettera f) sostituire le parole: previsto dalla vigente normativa con le seguenti: fermo restando quanto disposto dal decreto ministeriale 25 ottobre 2007.

64. 39. Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) definizione di uno specifico piano per il contenimento dell'abbandono scolastico.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis Il personale di cui al comma 1, risultato eventualmente in esubero rispetto all'incremento di un punto del rapporto alunni/docente è utilizzato ai fini di cui alla lettera g) del comma 4.

64. 30. Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

Al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente lettera:

f-bis) Nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le Regioni e gli enti locali prevedono specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

64. 2. Comaroli, Fugatti, Forcolin.

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) previsione di specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni.

64. 11. Delfino, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 5.

64. 18. De Torre, De Pasquale, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Sopprimere il comma 6.

64. 19. De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Sopprimere il comma 7.

64. 41. De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

Il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, con propri provvedimenti modifica le norme per l'accesso agli atenei statali secondo le seguenti direttive:

a) limitare le facoltà a numero chiuso allo stretto necessario;

b) modificare ed ampliando i Questionari nel senso di consentire che questi possano misurare la reale preparazione dello studente nelle materie che dovrà approfondire;

c) introdurre una graduatoria nazionale degli aventi diritto all'accesso alle facoltà in modo da evitare discriminazioni e difformità di giudizio a parità di valore degli elaborati;

d) ampliare il numero degli aventi diritto sulla base non solo delle capacità di assorbimento delle facoltà, ma anche valutando il numero dei professionisti necessari;

e) introdurre un meccanismo nel quale si preveda che, per l'accesso al primo bi-triennio universitario statale, siano valutati il rendimento e le capacità

del singolo sulla base dei risultati del quinquennio delle scuole superiori.

64. 9. Mario Pepe (PDL).

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25

luglio 1997, n. 306 le parole: « dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato a valere sul fondo di cui all'articolo 5, lettera a) e comma 3, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 » sono sostituite dalle seguenti: « delle entrate correnti al netto delle partite di giro ».

64. 6. Granata.

ALLEGATO 4

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

**ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE E NUOVE FORMULAZIONI
DEL GOVERNO E DEI RELATORI**

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, sostituire le parole: installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica con le seguenti: realizzazione e integrazione, con qualsiasi tecnologia, di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda sul territorio nazionale.

Conseguentemente, al medesimo articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: la posa della fibra nei cavidotti con le seguenti: gli interventi di cui al comma precedente e aggiungere alla fine: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli impianti già realizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;

b) al comma 4, sopprimere le parole: per la posa della fibra;

c) al comma 5, sostituire le parole: all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica con le seguenti: alla realizzazione e integrazione, con qualsiasi tecnologia, di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda;

d) al comma 14, sostituire le parole: reti e impianti interrati di comunicazione

elettronica in fibra ottica con le seguenti: infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda;

e) al comma 15, sostituire le parole: degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica con le seguenti: di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda;

All'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, capoverso 198, secondo periodo, sostituire le parole: analizza le segnalazioni con le seguenti: verifica le segnalazioni delle Associazioni riconosciute dei consumatori ed analizza le ulteriori segnalazioni.

Al comma 1, capoverso 199, aggiungere in fine il seguente periodo: Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

« d-bis) promozione della ricerca sul nucleare pulito, di quarta generazione o

da fusione, per la concezione di impianti di nuova generazione destinati alla produzione di energia a scopi pacifici, ai fini della transizione dagli odierni sistemi energetici basati su combustibili fossili a futuri sistemi sostenibili da un punto di vista ambientale;

All'articolo 11, aggiungere in fine il seguente comma:

9-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a partire dal primo settembre 2008 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della gioventù, un fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelle i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al presente comma è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1.

9-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954 n. 640, non trasferiti ai Comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge n. 388 del 2000, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954.»

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto inserire le seguenti: , purché non proprietari di un'altra abitazione,.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: in favore dell'assegnatario inserire le seguenti: non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori.

All'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 va inteso nel senso che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo sono determinate da condizioni oggettive quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.

1-ter. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 4-bis. – 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Art. 4-ter. – 1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, le disposizioni recate dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. »;

b) dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 vanno intese nel senso che la conversione a tempo indeterminato del rapporto ivi prevista si applica esclusivamente alle fattis-

pecie regolate da dette disposizioni, trovando applicazione nei casi di violazione degli articoli 1, 2 e 4, l'articolo 1419, primo comma, del codice civile.

All'articolo 42 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-*bis*, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

All'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, alinea dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* , con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2009.

All'articolo 60 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 8, aggiungere i seguenti periodi: L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, come rideterminata ai sensi del presente comma, è ridotta

dell'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 18 milioni di euro per l'anno 2010 e 15 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 20 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di cui all'articolo 2, comma 98 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e articolo 2, comma 71 della medesima legge n. 24 del 2007 sono rispettivamente integrate degli importi di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2009, 10 milioni di euro per l'anno 2010 e 15 milioni di euro per l'anno 2011, e dell'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, all'articolo 63, dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale economico sociale ed occupazionale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Alla relativa attuazione provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Al comma 12, primo periodo, le parole: 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 *sono sostituite con le parole:* 75 milioni di euro per l'anno 2008, di 92 milioni di euro per l'anno 2009 e 107 milioni di euro per l'anno 2010, e 110 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente; dopo il comma 13, aggiungere il seguente: 13-*bis*. All'articolo 1, della legge 27 febbraio 2006, n. 105 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere infine, « e 15 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 »;

b) al comma 3, aggiungere, infine, le parole: « per il 2008, e il 2009 tali risorse per un importo pari a 3 milioni di euro annui ciascuna, sono destinate alla realizzazione di infrastrutture al servizio delle fiere di Roma e Milano ».

L'articolo 63, comma 11, è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 60, dopo il comma 11, inserire i seguenti:

11-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2009 è corrispondentemente incrementato per la realizzazione delle opere di completamento gli interventi di cui all'articolo 1 comma 78, lettere e), m), n) della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

11-ter. Per la prosecuzione dell'intervento di cui all'articolo 1 comma 78, lettera l) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stanziato l'importo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

All'articolo 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente lettera:

f-bis) Nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le Regioni e gli enti locali prevedono specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

All'articolo 68, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono trasferite al Ministro competente che può delegare ad un sottosegretario di Stato.

All'articolo 76, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il divieto di assunzione è sospeso per gli enti locali i cui organi politici sono stati rinnovati nella tornata elettorale 15-16 giugno 2008, limitatamente agli incarichi, dirigenziali in essere alla data del 31 maggio 2008 e venuti meno a seguito delle elezioni, in caso di oggettiva e dimostrata indispensabilità degli incarichi stessi per l'assolvimento delle funzioni dell'ente.

All'articolo 63-bis, aggiungere in fine il seguente comma:

5-bis. Le fondazioni riconosciute che erogano gratuitamente somme a favore di enti senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti di utilità sociale operano nell'esercizio di attività di beneficenza ai sensi del comma 1, numero 3) dell'articolo 19 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

All'articolo 82 dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:

29-bis. Al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: « degli enti cooperativi » sono inserite le seguenti: « il cui volume di affari è superiore a euro 1.000.000,00 »;

b) all'articolo 6, dopo il comma 7, è aggiunto, infine, il seguente: « 7-bis. Per le cooperative non soggette a revisione il possesso dei requisiti mutualistici viene certificato mediante dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'ente e per asseverazione dal Presidente del collegio sindacale ».

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307, come integrata ai sensi del secondo periodo, è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e 11 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 65. I Relatori.

ART. 59.

All'articolo 59, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, la quota percentuale del capitale sociale detenuta dallo Stato non può risultare inferiore al 30 per cento.

59. 2. (Nuova formulazione) I Relatori.

(Approvato)

ART. 60.

All'articolo 60 aggiungere infine il seguente comma:

15-bis. In via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.

60. 91. Il Governo.

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

ART. 60-bis.

(Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione del ticket sull'assistenza specialistica).

1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica ammini-

strazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 40 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « al 30 per cento »;

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, prevista nel presente comma, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un

ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.

7. Le società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dalle predette disposizioni. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione nel bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti

dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrari ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 11 dell'articolo 82 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.

12. All'articolo 1, comma 725, della legge 296 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: « all'80 per cento » e le parole « al 70 per cento » sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « al 70 per cento » ed « al 60 per cento »;

b) nel secondo periodo, le parole: « e in misura ragionevole e proporzionata » sono sostituite dalle seguenti: « e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo »;

c) in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo ».

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano dal 1° gennaio 2009.

14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali dell'aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli IRCSS e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.

16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal comma 18.

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle

amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze una quota del fondo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota restante del fondo non destinata alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio.

18. Per l'anno 2009 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati; delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

19. A decorrere dall'anno 2009, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *p*), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21.

20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal comma 19:

a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, della presente legge, è incrementato di 50 milioni di euro su base annua a decorrere dall'anno 2009;

b) le regioni:

1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale; le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;

2) adottano ulteriori misure di efficientamento e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dal comma 18.

21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera *b*) del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera *b*) e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria.

22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla

tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sulle risorse di cui al comma 17. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.

24. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti

insieme ai proventi di cui al secondo periodo del citato comma 23, previa verifica di compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

26. All'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole « beni mobili » sono inserite le seguenti: « compresi quelli ».

27. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è emanato entro il 30 settembre 2008. Il predetto decreto si applica anche nei confronti dei direttori generali e degli incaricati di funzioni dirigenziali di livello generale delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici nazionali, delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'Agenzia del demanio. Nelle more della emanazione del decreto di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma, al fine di assicurare la riduzione della spesa per gli incarichi di funzione di livello dirigenziale generale prevista, nella misura del 10 per cento, dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; i contratti individuali aventi ad oggetto la determinazione del trattamento economico spettante ai titolari di incarichi di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, relativi ad incarichi conferiti ovvero comunque rinnovati presso tutti gli enti e le agenzie destinatari del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a decorrere dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto prevedono, in via provvisoria, un trattamento accessorio non superiore rispetto sia al trattamento accessorio percepito dal precedente titolare dell'incarico sia rispetto a quello comunque percepito dal dirigente interessato.

28. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 27 è emanato, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto sono stabiliti anche i limiti massimi degli emolumenti o retribuzioni corrisposti, sulla base di contratto individuale, mandato o altro atto individuale, ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale o equiparato, di consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi, e di altri incarichi di qualsiasi natura, anche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo. I limiti sono differenziati secondo criteri di equivalenza per le diverse tipologie di funzione, nomina o incarico, sulla base dei seguenti criteri:

a) il limite massimo dei compensi è definito in relazione al settore di attività e alla dimensione delle organizzazioni;

b) i nuovi limiti si applicano anche ai rapporti in corso alla data di pubblicazione del decreto. In caso di riduzione del trattamento in atto, l'interessato può, entro trenta giorni dalla pubblicazione, recedere dal contratto o rinunciare al compenso o quota parte di esso che determina il superamento del limite;

c) sono previsti adeguati obblighi di pubblicità e congrue misure sanzionatorie per le violazioni delle disposizioni recate dal decreto;

f) il trattamento economico degli appartenenti alle categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, resta definito con atti generali dell'amministrazione secondo le mo-

dalità dei rispettivi ordinamenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 577, della legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 8, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 900 milioni;

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, sostituire la parola: 2.740 con la seguente: 2.340 e sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2009 con le seguenti: per gli anni 2009 e 2010, e di 2.310 a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo è altresì incrementato dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

Conseguentemente, all'articolo 81, dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

38-bis. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 81 e 82 dell'importo di 168,8 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto fondo è ridotto di 168 milioni nel 2008 e di 147 milioni nel 2009, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 83, commi 28-bis, 28-ter e 28-quater;

Conseguentemente, nell'articolo 83, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti commi:

28-bis. Nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: « a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effe-

tuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali.

28-ter. Le disposizioni del comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008.

28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 109, comma 5, è aggiunto alla fine il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. »;

b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta ».

28-quinquies. Le disposizioni del comma 28-quater entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente è determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater;

Conseguentemente, all'articolo 84, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 60, comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « 60, comma 8 »;

b) dopo le parole: « 72, commi da 7 a 11 » inserire le seguenti: « 79, comma 2, »;

c) dopo la parola: « 82 » inserire le seguenti: « , comma 16, »;

d) sostituire la parola: « 5.569,1 » con la seguente: « 5.969 ».

ART. 61.

Sostituire l'articolo 61 con il seguente:

ART. 61.

(Potenziamento delle funzioni di controllo sul sistema di finanza pubblica).

1. La Corte dei conti può effettuare i controlli di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, anche sulle gestioni in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttive del Governo la Corte, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, può disporre l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme già stanziati sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato, sia del pagamento di somme impegnate sugli stessi capitoli. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante comunicazione all'amministrazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, ed è contestualmente trasmesso in copia al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre che le somme destinate alla gestione controllata siano invece destinate ad altro capitolo del bilancio dello Stato, provvedendo con proprio decreto alle necessarie variazioni di bilancio, ovvero, con proprio atto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte dei conti, può consentire la prosecuzione sia degli impegni, sia dei pagamenti. Qualora nel corso di un controllo concomitante emergano rilevanti ritardi – rispetto a quanto previsto da norme, nazionali o comunitarie, o da direttive degli organi del Governo competenti – nella realizzazione di piani o programmi o nell'assunzione di impegni o

erogazione di spese, contributi o trasferimenti di fondi, la Corte dei conti ne accerta, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause d'ordine finanziario, procedurale o organizzativo, dandone notizia al Ministro competente ed al Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo, ha accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni pubblica amministrazione.

3. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni che abbiano accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta, l'amministrazione competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di mero accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e della risultanze del controllo. Analogamente è dato ricorso ad ogni ente, istituto o amministrazione che avrebbe tratto beneficio dalla gestione sottoposta a controllo, nonché ad ogni contribuente che dimostri, quale ulteriore condizione di procedibilità, di avere adempiuto negli ultimi tre anni ai propri obblighi fiscali. La sentenza che accerti anche violazione di norme o regole comunitarie inerenti ai bilanci può essere altresì comunicata, su proposta del Presidente, ai competenti organi dell'Unione europea.

4. Le risultanze definitive del controllo su gestioni, svolto nel rispetto di formale contraddittorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, fanno stato in ogni grado di giudizio instaurato davanti alla Corte dei conti. L'azione di responsabilità per danno erariale e il conseguente procedimento rimangono sospesi ove consti che per gli stessi fatti siano in corso accertamenti istruttori di controllo su gestioni, fino al completamento dell'indagine di controllo stessa. In tal caso il

giudice, su motivata istanza di parte e sentito il pubblico ministero, conferma, modifica o revoca le misure cautelari eventualmente già adottate. Il giudice compie la propria valutazione anche avvalendosi delle risultanze istruttorie del controllo. Durante la sospensione non decorre il termine per la prescrizione dell'azione di responsabilità per danno erariale.

5. Per garantire l'azione della Corte dei conti più efficace, efficiente ed economica il Presidente della Corte medesima, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-istituzionale, emana le necessarie direttive e svolge ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiati o monocratici della Corte. Ha la rappresentanza esterna dell'istituto e funzione di esternazione in via esclusiva. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, incarichi extraistituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

6. Il Consiglio di presidenza esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento, nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché, a decorrere dal rinnovo del Consiglio attualmente in carica, da quattro magistrati, eletti da un collegio unico composto da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio partecipano il Segretario generale della Corte ed il Magistrato addetto alla Presidenza con funzioni di Capo di Gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottopo-

ste direttamente al *plenum*. Gli atti ed i provvedimenti di competenza del Consiglio di presidenza sono da questo adottati previa verifica della coerenza con gli obiettivi e i programmi definiti negli atti di indirizzo politico-istituzionale.

7. Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Dall'applicazione delle stesse disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

61. 13. Il Governo.

ART. 70.

All'articolo 70, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa.

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'articolo 10, comma 1-bis dell'articolo 70, pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

70. 16. I Relatori.

ART. 71.

All'articolo 71, dopo il comma 5, inserire il seguente: le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.;

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'articolo 71, comma 5-bis relativo all'esclusione del comparto sicurezza e difesa dal campo di applicazione dell'articolo 71, pari a 8 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

71. 29. I Relatori.

ART. 74.

All'articolo 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: 31 ottobre 2008 sono sostituite dalle seguenti: 30 novembre 2008;

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), della presente disposizione da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006;

c) al comma 5 le parole: 30 giugno 2008 sono sostituite dalle seguenti: 31 ottobre 2008.

74. 24. Il Relatore.

ART. 79.

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

ART. 79-bis.

(Progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale).

1. all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

i) al fine del primo periodo le parole: di criteri e parametri fissati dal Piano stesso sono sostituite con le seguenti: di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

ii) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire alle regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle Regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma

34, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. La mancata presentazione ed approvazione dei progetti comporta, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogato.

79. 01. Il Governo.

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

ART. 79-bis.

(Revisione normativa sistema tariffe e potenziamento degli strumenti di programmazione regionale).

1. All'articolo 8-*sexies*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

i) nel primo periodo le parole da: in base ai costi standard *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: *a)* costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; *b)* costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; *c)* tariffari

regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.;

ii) Il periodo « Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali » fino alla fine, è sostituito dal seguente: Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il Decreto ministeriale 15 aprile 1994 « Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera »;

2. All'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* ».

3. all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 3, lettera b), dopo le parole: delle strutture al fabbisogno *aggiungere le seguenti:* , tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, è da conseguirsi da parte delle singole strutture sanitarie.;

4. All'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2, le parole: accordi con le strutture pubbliche ed equiparate *sono sostituite dalle seguenti:* accordi con le strutture pubbliche, comprese le aziende ospedaliere universitarie,;

al comma 2, lett. b), dopo le parole: distinto per tipologia e modalità di assistenza *è aggiunto il seguente periodo:* Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati;

dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti commi:

i) 2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresì contratti con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, è finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere *a), b), c), e) ed e-bis);*

ii) 2-quinquies. In caso di mancata stipula dei contratti di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-*quater* delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessato è sospeso.;

5. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli vengono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriata individuazione delle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

79. 02. Il Governo.

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

ART. 79-bis.

(Potenziamento della strumentazione gestionale nel settore sanitario).

Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui all'articolo 79, comma 1:

a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Ser-

vizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN, tramite il Sistema Tessera Sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993;

b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione men-

dace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN;

c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, può essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito SiVeAS, di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS);

79. 03. Il Governo.